

07 Mar 2017

Cassazione: punibile per falso ideologico il progettista che firma una Scia con dati non veritieri

Pietro Verna

Le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività (ora segnalazione certificata di inizio di attività- Scia) integrano il reato di falso ideologico in certificati, in quanto tale relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione di eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare, nonché all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio. Dichiarazione che si sostituisce ai controlli dell'ente territoriale e che offre garanzie di legalità e correttezza dell'intervento edilizio.

Con l'enunciazione di questo principio la Corte di Cassazione (sentenza, n. 3067 del 23 gennaio 2017) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in conformità con la pronuncia del Tribunale di Asti, aveva condannato per il reato di cui all'articolo 481 del codice penale il progettista per aver falsamente rappresentato, nel progetto allegato alla Dia di un fabbricato, il profilo esistente di una collina e delle relative quote altimetriche, cosicché il piano interrato sarebbe risultato interrato, mentre se il profilo della collina fosse stato indicato correttamente, buona parte del piano apparentemente interrato sarebbe risultata fuori terra e, dunque, computabile ai fini dei limiti alla cubatura edificabile.

Sentenza che i ricorrenti avevano impugnato, eccependo l' inutilità del falso (« al momento della presentazione della Dia il Corpo forestale e il Comune avevano già contestato la realizzazione dell'abuso edilizio»), contestando la natura di certificato della planimetria allegata alla Dia («non ha natura di certificato, perché la stessa rifletterebbe non una realtà oggettiva, bensì una semplice intenzione»), sostenendo, altresì, che l'amministrazione comunale non era legittimata a costituirsi parte di civile, perché il bene tutelato dall'articolo 481 del codice penale è la fede pubblica e non la tutela delle norme urbanistiche.

La pronuncia della Cassazione

La sentenza si allinea al nuovo indirizzo giurisprudenziale, secondo cui le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla Dia integrano, come nel caso di specie, la fattispecie di reato di cui dell'articolo 481 del codice penale (« Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516»), in quanto:

- tale relazione certifica ex articolo 23, comma 6 del testo unico dell'edilizia lo stato dei luoghi antecedente alle opere da realizzare ed assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle sanitarie (Cassazione, Sezione III , 19 settembre 2012, n. 35795);

- il progettista assume ex articolo 29, comma 3, dello stesso testo unico la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale (ex multis, Cassazione, Sezione III, 16 luglio 2010 , n. 27699)

Il che si spiega in ragione dell'affidamento riposto dall'ordinamento sulla veridicità della predetta relazione e del certificato di collaudo finale con il quale il progettista attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la Dia (Cassazione, Sezione III, 8 giugno 2011, n. 23072). Motivo per il quale risulta infondata anche la censura relativa all'ammissibilità della costituzione di parte civile. Diritto, questo, che può essere esercitato non solo in presenza di reati urbanistici o ambientali , ma anche di reati commessi in occasione o con la finalità di violare norme dirette alla tutela dell'ambiente e/o del territorio (Sezione III, 8 aprile 2013, n. 15971).